



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 67 DEL 03/08/2026

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: Pollipoli srl – Esercizio dello stabilimento sito in Fasano alla c.da Lamacupa - Riesame con valenza di rinnovo ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 29 – octies comma 3 lett. a) e b) dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. della Regione Puglia n. 116 del 18/05/2011, rinnovata con provvedimento n. 72 del 08/07/2016 della Provincia di Brindisi.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

- Con note acquisite al prot. 3434 del 02/02/2021, prot. 15421 del 10/05/2021 e prot. 15429 del 10/05/2021, il Gestore dello stabilimento Pollipoli srl ubicato in Fasano alla c.da Lamacupa, ha dapprima trasmesso l’istanza di rinnovo dell’AIA, rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 116 del 18/05/2011, prorogata con il provvedimento n. 72 del 08/07/2016 della Provincia di Brindisi, e successivamente integrato la stessa, in riscontro a quanto richiesto dall’Autorità Competente (A.C.) con nota prot. 5751 del 19/02/2021 e successiva proroga dei termini prot. 8767 del 17/03/2021;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. 21641 del 29/06/2021, ha comunicato l’avvio del procedimento di riesame AIA con valenza di rinnovo, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 29 – octies comma 3 lett. b), convocando, ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, la Conferenza di Servizi in modalità asincrona avente ad oggetto il riesame con valenza di rinnovo dell’AIA per lo stabilimento “Pollipoli srl”. Inoltre, l’A.C. ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul proprio sito web.
- in data 01/07/2021, è stato pubblicato sul sito della Provincia di Brindisi l’avviso al pubblico di cui all’art. 29 quater, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per la presentazione di eventuali osservazioni.
- l’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, con nota prot. 22357/2021 del 03-08-2021, acquisita al prot. 0026010 del 03/08/2021, preso atto che *“il confine Sud-Est dell’area produttiva*

interferisce in parte con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegate al richiamato P.A.I.; nel dettaglio sono ricomprese all'interno di aree classificate a "Media Pericolosità Idraulica" (P2), così come indicate nel secondo ciclo del PGRA, che costituisce conferma della pericolosità in essere e propedeuticità ad un prossimo aggiornamento dell'assetto idraulico del P.A.I., per cui vigono, in coerenza con gli art. 4, e 8 delle N.T.A. allegate al P.A.I., le Misure di Salvaguardia adottate con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale n° 540 del 13/10/2020" ha richiesto l'inserimento di alcune prescrizioni;

- il Gestore, con proprie pec del 26 aprile 2022, acquisite ai prott. 13114, 13115, 13117 e 13118 ha trasmesso i documenti per il Riesame AIA adeguati alle condizioni impartite da ARPA Puglia nel rapporto conclusivo della visita ispettiva svoltasi dal 25 ottobre al 23 novembre 2021 e dalla Provincia di Brindisi nel conseguente provvedimento di diffida di cui alla nota prot. 8412 del 14/03/2022;
- inoltre con pec del 26/10/2022, acquisita al prot. 33952 del 26/10/2022, il Gestore dello stabilimento Pollipoli s.r.l. di Fasano ha trasmesso una *"relazione tecnica descrittiva di modifica non sostanziale"* e *"Allegato Planimetria con layout nuovo impianto di stabulazione"*, in relazione alla quale la Provincia di Brindisi ha richiesto documentazione integrativa con nota prot. 0039063 del 07/12/2022, cui il Gestore ha riscontrato con propria pec del 4 gennaio 2023, acquisita al prot. 368 in pari data;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. 7742 del 06/03/2023, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi asincrona, chiedendo tra l'altro al Gestore di fornire, entro 30 giorni, un riscontro completo alle richieste di chiarimenti ed integrazioni ivi indicate. Contestualmente ha indetto e convocato per il 27/04/2023 la Conferenza di Servizi decisoria, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990;
- con nota prot. n. 11860 del 04/04/2023, la Società ha inteso fornire i chiarimenti richiesti nel verbale della Conferenza di Servizi asincrona;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. 17414 del 19/05/2023, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 3 maggio 2023, a seguito del rinvio comunicato con precedente nota prot. n.13841 del 19/04/2023, con cui, tra l'altro, ha assegnato al Gestore il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale per la trasmissione delle opportune integrazioni a quanto evidenziato durante la seduta e richiesto dagli Enti nei pareri trasmessi e allegati al verbale, riservandosi di convocare nuova seduta della conferenza di servizi a seguito del riscontro del Gestore;
- la Società, dapprima con nota prot. 16372 del 12/05/2023 e successivamente con note registrate al prot. 21190 del 20/06/2023 e prot. 29757 del 11/09/2023, ha inteso riscontrare alle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate nel verbale della Conferenza di servizi svoltasi il 3 maggio 2023;
- nelle more dell'adozione del provvedimento finale, inoltre, sono pervenuti i rapporti conclusivi delle verifiche ispettive condotte da ARPA Puglia in sito (2022, 2025 e 2026), oltre agli esiti della verifica d'ufficio sui rapporti annuali relativi agli esercizi 2022 e 2023, delle cui risultanze si è tenuto conto nella rideterminazione del quadro prescrittivo relativo all'impianto;
- con nota del 02/04/2026, acquisita al prot. 11526 del 07/04/2026, il Gestore ha trasmesso una nuova comunicazione di modifica sostanziale, relativa all'ammodernamento dell'attuale pavimento della zona di biostabilizzazione della pollina, allegando oltre alla relazione tecnica descrittiva della modifica non sostanziale, anche la relazione tecnica AIA e le tabelle e schede AIA aggiornate;
- con nota acquisita al prot. 17735 del 28/05/2026 il Gestore ha trasmesso ulteriore documentazione amministrativa e tecnica richiesta per le vie brevi al fine di definire il provvedimento;
- con nota acquisita al prot. 24784 del 30/07/2026 il Gestore ha trasmesso l'attestazione di versamento del saldo degli oneri istruttori, come quantificati dall'autorità competente con note prot. 24363 del 28/07/2026 e prot. 24751 del 30/07/2026.

Dato atto che:

- la documentazione complessivamente presentata dal Proponente, anche a seguito delle revisioni e integrazioni, si compone degli elaborati elencati nel Paragrafo A dell'Allegato 1 al presente provvedimento;

- lo stabilimento e la dotazione impiantistica sono descritti sommariamente nel paragrafo C dell'Allegato 1 al presente provvedimento; per ulteriori dettagli si rimanda alla descrizione riportata negli elaborati acquisiti agli atti che qui si intendono approvati come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il layout dello stabilimento è quello riportato nella documentazione agli atti del procedimento (rif. *Tav. 1 Planimetria generale dello stabilimento* del Maggio 2026).

Considerato che:

- rispetto alla configurazione impiantistica già autorizzata con il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 116 del 18.05.2011 della Regione Puglia e successivo rinnovo n. 72 del 08/07/2016 della Provincia di Brindisi, nel corso del procedimento di riesame sono state valutate anche le seguenti modifiche:
 - modifica di uno dei capannoni di stabulazione, da adibirsi all'allevamento di galline ovaiole a terra anziché in gabbie (prot. 33952 del 26/10/2022);
 - ammodernamento dell'attuale pavimento della zona di biostabilizzazione della pollina (prot. 11526 del 07/04/2026);
- trattandosi di modifiche che lasciano inalterata la potenzialità complessiva dell'impianto e che non determinano possibili ulteriori pressioni sulle componenti ambientali, si ritiene che tali modifiche possano considerarsi assentibili, purché siano rispettate le prescrizioni di cui al paragrafo D dell'allegato 1 al presente provvedimento.

Preso atto che:

- con nota acquisita al prot. 31606 del 17/10/2019 l'amministratore unico ha comunicato che la società Nuova Pollipoli e la società Zetarfert hanno dato vita, per fusione, alla società Pollipoli srl, chiedendo contestualmente la voltura dell'autorizzazione;
- con nota del 30 ottobre 2024 acquisita al prot. 34340 del 30/10/2024, è stato comunicato un cambio societario della Pollipoli S.r.l. – C.da Lamacupa – Fasano (BR) avvenuto in data 04/10/2024 con la nomina di Martina Maggi come Amministratrice Unica e cessazione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del sig. Zizzi Antonio.

Tenuto conto:

- degli esiti delle verifiche ispettive condotte dal DAP di Brindisi di ARPA Puglia negli anni 2021, 2022, 2025 e 2026, che hanno evidenziato alcune non conformità, criticità, raccomandazioni/condizioni da impartire al Gestore, in relazione alle quali la Provincia di Brindisi ha comunicato che sarebbero state oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di riesame;
- degli esiti dell'ultima Conferenza di Servizi, di cui al verbale prot. 17414 del 19/05/2023, svoltasi il 03/05/2023 con modalità sincrona e telematica;
- dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento, ed in particolare:
 - dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia con nota prot. 22357/2021 del 03-08-2021, acquisita al prot. 0026010 del 03/08/2021;
 - del DAP di Brindisi di ARPA Puglia espresso con nota n. 33398-157 del 03/05/2023, acquisita al prot. n. 15077 del 03/05/2023;
 - dell'ASL BR – Dipartimento di prevenzione con nota n.33198 del 11/04/2023 e nota n. 0042408 del 11/05/2023, acquisite al prot. n. 16249 del 12/05/2023, e successiva nota prot. 69209 del 10/08/2023 acquisita al prot. 27492 del 10/08/2023;
- che non risulta espresso il parere del Comune di Fasano, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e della sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
- che non sono state espresse prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni e che sono state esperite le misure di pubblicità previste dalla norma attraverso la pubblicazione della documentazione prevista sul sito web della Provincia di Brindisi.

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 ter c. 7 della Legge n. 241/90, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Ritenuto:

- che l'assetto impiantistico (di cui alle planimetrie allegate al progetto e relative integrazioni, depositate agli atti) e le condizioni di esercizio proposte risultano rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili per evitare e/o ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente dell'installazione nel suo complesso, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni stabilite nel presente provvedimento [con particolare riferimento alla Decisione Di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le *conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*];
- di dover provvedere, sulla base di quanto fin qui riportato e ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni stabilite in sede di Conferenza di Servizi e formulate dai diversi Enti nei rispettivi pareri, come riportate nell'Allegato 1 del presente provvedimento.

Visti:

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* e, in particolare, l'art. 107 con il quale, tra l'altro, sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina nella Parte Seconda al Titolo III-bis l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 1388 del 19/09/06 *"Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse"*;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"*;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- il D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"* (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ed ii.);
- la L.R. n. 3 del 12/02/2014 *"Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale"*;

- la D.G.R. 577 del 02/04/2014 recante *L.R. n. 3/2014 Art 1 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale". Indirizzi applicativi*;
- il D.M. Ambiente n. 58 del 6 marzo 2017 *Regolamento recante le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 12.01.2018 *Regolamento recante le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis*. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3;
- la Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 32 recante *"Disciplina in materia di emissioni odorigene"*;
- il D.M. Ambiente 15 aprile 2019, n. 95 *Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) *concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 *"Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali"*;
- la Del.G.R. 28 dicembre 2023, n. 1978 recante *Presa d'atto dell'Istruzione Operativa - "Istruzioni per l'elaborazione di pareri su PMC di AIA di competenza Regionale e Provinciale"*;
- la Legge n. 56/2014 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia aggiornato con ultimo Decreto del Presidente n. 129 del 18.08.2025;
- lo statuto della Provincia di Brindisi, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 4/2 del 09/04/2015 e successiva delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 10/09/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1), comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- il Decreto del Presidente n. 40 del 13.03.2026 con cui si è approvato il PIAO per il triennio 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 70 del 30.04.2026 con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente e Mobilità.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia.

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione, del dispositivo del presente provvedimento,

RINNOVA

ai sensi dell'art. 29 – *octies* comma 3 lett. a) e b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con il Provvedimento Dirigenziale n. 116 del 18.05.2011 della Regione Puglia e successivo n. 72 del 08/07/2016 della Provincia di Brindisi per l'impianto sito in Fasano alla c.da Lamacupa, foglio catastale 45, Particelle 30, 311, 312, 313, 297, 91, 93, 87, 27, 90, 310, di titolarità della Società **"Pollipoli srl"**, così come da progetto presentato e prende atto delle modifiche comunicate, nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e dei limiti stabiliti nel presente atto e nell'allegato "1", quali parti integranti e sostanziali del provvedimento stesso.

Inoltre:

1. **dà atto** che il Rappresentante Legale della Società e Gestore è la sig.ra Martina Maggi;

2. **stabilisce che** il presente Provvedimento sarà notificato al Rappresentante Legale della Società **"Pollipoli srl"** (*pollipolisrl@pec.it*) e sarà trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:
 - ARPA Puglia – DAP Brindisi e Direzione Scientifica;
 - Comune di Fasano;
 - A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione e Spesal;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi;
 - Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce
 - all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, tramite il registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (Recer);
3. **dà atto** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Brindisi, nella sezione Ambiente – Impianti AIA, unitamente a tutti i documenti relativi al monitoraggio e al Rapporto AIA, che la Società è tenuta a trasmettere con la frequenza stabilita nell'allegato 1;
4. **attesta** che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio provinciale.

Il presente provvedimento, come stabilito dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ha validità pari a **10 (dieci) anni dalla data di rilascio**.

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce i provvedimenti elencati nel paragrafo B dell'allegato 1 relativi all'esercizio dell'impianto, fatta salva l'acquisizione delle eventuali specifiche autorizzazioni necessarie alla produzione e commercializzazione di mangimi e fertilizzanti nel rispetto della vigente normativa di settore.

Il Gestore è tenuto a rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite nel paragrafo D dell'allegato 1 al presente provvedimento; le modalità di gestione dell'impianto e delle attività devono essere conformi a quanto descritto nello stesso allegato nonché negli elaborati progettuali presentati nel corso del procedimento che con il presente atto vengono approvati.

Il Gestore deve rispettare tutte le condizioni e le ulteriori prescrizioni operative contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla documentazione progettuale acquisita al prot. 1483 del 16.01.2025.

Sono demandati ad ARPA Puglia, D.to di Brindisi, i compiti di vigilanza e controllo circa l'osservanza di quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione e di quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, con oneri a totale carico del Gestore.

Il presente provvedimento è soggetto a diffida e/o sospensione, nonché ad eventuale revoca, ai sensi e nei modi di cui al comma 9, art. 29-decies, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, così come sono fatti salvi i diritti di terzi.

Le dichiarazioni ed i documenti resi dal Gestore e dai tecnici di fiducia incaricati costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a insindacabile giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le condizioni in essa previsti e, in particolare, quando vengono a mancare o a scadere le concessioni/autorizzazioni che sono state necessarie al suo rilascio.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e al GDPR n. 679/2016.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio:

Dott. Pasquale Epifani

Documento Firmato digitalmente

I sottoscritti Responsabili del Procedimento dichiarano che, in merito al relativo procedimento, non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

I Responsabili del Procedimento:

Ing. Giovanna Annese

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Dott. Stefano Rago

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio:

Dott. Pasquale Epifani

Documento Firmato digitalmente

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi digitali dell'Ente, ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATO 1
“Pollipoli srl” – Stabilimento di Fasano (BR)

PARAGRAFO A

ELENCO DELLA PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO A SEGUITO DELLE DIVERSE INTEGRAZIONI E REVISIONI

N.	Descrizione	Data emissione	Scala
Documentazione Rinnovo AIA			
	<i>Relazione tecnica AIA</i>	01/04/2026	
Tav. 1	<i>Planimetria generale dello stabilimento (prot. 17735 del 28/05/2026)</i>	Maggio 2026	1:1000
Tav. 2	<i>Planimetria con indicazione di impianti e capannoni esistenti; acque meteoriche, rete di raccolta e smaltimento; punti di emissione in atmosfera</i>	Gennaio 2021	1:1000
-	<i>Stralcio aerofotogrammetria</i>	Maggio 2021	1:2000
-	<i>Stralcio di mappa</i>	Maggio 2021	1:2000
-	<i>Tavola estratto topografico IGM</i>	Maggio 2021	-
-	<i>Stralcio PRG vigente</i>	Maggio 2021	1:2000
-	<i>Piano di monitoraggio e controllo (prot. 1483 del 16/01/2025)</i>	Gennaio 2025	
-	<i>Relazione di confronto tra funzionamento dell’installazione e le BAT 2017 (allegata al prot. 29757 del 11/09/2023)</i>	31/08/2023	
-	<i>Relazione sull’ottemperanza alle prescrizioni dei provvedimenti di AIA</i>	29/04/2021	
-	<i>Relazione di Verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento</i>	29/03/2023	
-	<i>Sintesi non tecnica</i>	03/05/2021	
-	<i>Schede AIA (prot. 11527 del 07/04/2026)</i>	01/04/2026	
	<i>Scheda A – Identificazione dell’impianto</i>		
	<i>Scheda B – Autorizzazioni</i>		
	<i>Scheda C – Materie Prime</i>		
	<i>Scheda D – Capacità produttiva</i>		
	<i>Scheda E – Emissioni</i>		
	<i>Scheda F – Risorse idriche</i>		
	<i>Scheda G – Emissioni idriche</i>		
	<i>Scheda H – Rumore</i>		
	<i>Scheda I – Rifiuti</i>		
	<i>Scheda L – Energia</i>		
	<i>Scheda M – Allevamenti zootecnici</i>		
	<i>Schema a blocchi processo produttivo (prot. 1483 del 16/01/2025)</i>	Gennaio 2025	
	<i>Dichiarazioni sostitutive (requisiti soggettivi, privacy, ecc)</i>	05/05/2021	
	<i>Calcolo degli oneri istruttori</i>	10/05/2021	
	<i>Lettera di riscontro alle richieste di chiarimenti ed integrazioni formulate da Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ARPA Puglia – DAP Brindisi, Provincia di Brindisi</i>	03/04/2023	
	<i>Registro delle manutenzioni e dei controlli Rev. 03 (Prot. 9518 del 19/03/2024)</i>	11/03/2024	
	<i>Relazione di riscontro alle richieste di integrazioni di cui al Verbale Provincia di Brindisi Prot. 0017414 del 19/05/2023</i>	13/06/2023	
All. 2	<i>Planimetria con ubicazione dei pozzi di proposto monitoraggio</i>	16/06/2023	
All. 4	<i>Planimetria dell’insediamento con ubicazione impianti di trattamento e smaltimento acque meteoriche (Prot. 9518 del 19/03/2024)</i>	19/03/2024	
All. 6	<i>Planimetria punti di controllo delle componenti ambientali All. 6 alla Nota del 15-03-2024 (ritrasmessa con nota prot. 17735 del 28/05/2026)</i>	Maggio 2026	

Documentazione Modifica (prot. 33952/2022 e prot. 368/2023)			
	Relazione tecnica descrittiva modifica non sostanziale	25/10/2022	
-	Planimetria con layout nuovo impianto di stabulazione	01/02/2022	1:100
-	Autocertificazioni/Dichiarazioni	03/01/2023	
Documentazione Modifica (prot. 11526 del 07/04/2026)			
	Relazione tecnica descrittiva modifica non sostanziale	31/03/2026	
	Autocertificazioni/Dichiarazioni	02/04/2026	
	Relazione di calcolo oneri istruttori	01/04/2026	

PARAGRAFO B

PROVVEDIMENTI INTEGRALMENTE SOSTITUITI DALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

- Determinazione Dirigenziale n. 987 del 09/06/2010 - Zetafert – Attività di recupero rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lvo 152/06 - Rinnovo iscrizione nel Registro Provinciale rilasciata dalla Provincia di Brindisi;
- Determinazione del Dirigente Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia n. 116 del 18/06/2011: Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata a Nuova Pollipoli impianto di Fasano, codice attività IPPC 6.6 (a);
- Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 72 del 08/07/2016 della Provincia di Brindisi: Allevamento avicolo della Società Nuova Polipoli di Antonio Zizzi ubicato in agro di Fasano, loc. Lamacupa. Valutazione d'Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

ALTRE AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI POSSEDUTE RELATIVE ALL'IMPIANTO MA NON SOSTITuite DALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

- Prot. 2024A13136 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Licenza di produzione da fonti rinnovabili;
- PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 385 DEL 24/07/2023 - Rinnovo concessione per l'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso zootecnico, irriguo e industriale, ai sensi del R.D. 11/12/1933 N°1775 e dell'art.7 della L.R. 5/5/99 N°18. Ditta: Pollipoli S.R.L.
- Certificazione ai sensi del D.Lgs 267/2003 del pieno rispetto dei requisiti di benessere animale delle galline del 18/05/2026;
- Certificato di prevenzione incendi VVF VVF n. 12065 del 10/10/2019. Rinnovo del 30/08/2021 e Richiesta di voltura del 01/12/2025.

PARAGRAFO C - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1. Identificazione dello stabilimento IPPC

Denominazione Azienda	Pollipoli srl
Codice Fiscale/P. IVA	01844320745
Sede legale	Via Piave n. 60 – 72015 – Fasano (BR)
Sede operativa	C.da Lamacupa s.n. SS37 9 Km 2- Z.I. – 72015 – Fasano (BR)
Inquadramento catastale	fog. 45, part. 30, 311, 312, 313, 297, 91, 93, 87, 27, 90, 310
Denominazione del complesso IPPC	6.6a – Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti pollame
Stato dell'impianto	In attività dal 15.06.2002
Dati sintetici dello stabilimento	Superficie totale 50.000 m² Superficie coperta 12.013 m² Superficie scoperta impermeabilizzata 8.130 m² Totale addetti n. 23 Periodicità: tutto l'anno Turni di lavoro 07.00 - 12.30 13.30 - 16.30 09.00 - 12.30 13.30 - 14.30
Responsabile legale	Martina Maggi
Referente IPPC	Martina Maggi

2. Inquadramento territoriale e programmatico

Lo stabilimento della “Pollipoli srl” è situato prevalentemente in Zone per attività artigianali e commerciali di completamento - zone D2 del vigente PRG del Comune di Fasano; le attività di allevamento si svolgono sulle aree individuate catastalmente al foglio 45, partt. 30, 311, 312 e 313 (aventi superficie di circa 55.814 m²), mentre l'attività di produzione dei fertilizzanti si svolge essenzialmente nelle strutture ubicate sulla particella 310 (avente superficie di circa 16.770 m²); le altre particelle catastali (297, 91, 93, 87, 27, 90, della superficie complessiva di circa 17.823 m²) rappresentano “aree annesse” con destinazione urbanistica prevalente *E3 Zone di Salvaguardia e di Interesse Ambientale*.

Dalle verifiche condotte d'ufficio risulta che l'area sulla quale insiste lo stabilimento in parola:

- non interferisce con aree classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o di Siti di Interesse Comunitario (SIC); non vi sono, inoltre, interferenze con aree protette quali parchi e riserve di carattere nazionale o regionale.
- ricade in un'area classificata di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 1497/39;
- rispetto al PPTR vigente risulta interessata nella zona sud-est dalla presenza dell'UCP *Lame e gravine* delle componenti geomorfologiche 6.1.1.; dall'UCP *Reticolo idrografico di connessione della RER* delle componenti idrologiche 6.1.2; dal BP *Boschi* e dall'UCP *Aree di rispetto dei boschi* delle componenti Botanico vegetazionali 6.2.1; dal BP *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*, nonché dall'UCP *Paesaggi rurali* delle componenti Culturali e insediative 6.3.1;
- è classificata a media pericolosità di alluvione, ai sensi del Piano di Gestione delle Alluvioni le cui mappe sono state aggiornate, da ultimo, con Delibera n. 2 del 18 dicembre 2025 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

- ai sensi del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23 maggio 2023 ricade in Aree di vincolo d'uso degli acquiferi in quanto *Area vulnerabile alla contaminazione salina*;
- ai sensi del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali vigente l'area su cui è localizzato l'impianto di compostaggio risponde ad alcuni criteri penalizzanti per l'operazione di recupero R3 (aree a media pericolosità idraulica) ed escludenti (UCP, Beni paesaggistici d'insieme - art.136 comma 1 D.Lgs 42/2004); il PRGRS prevede, in caso di impianti esistenti che non rispettino il vincolo escludente, di privilegiare iniziative volte alla delocalizzazione, in fase di rinnovo di autorizzazione; tuttavia, essendo l'attività di recupero strettamente connessa a quella principale di allevamento, si ritiene che la delocalizzazione non sia né tecnicamente né ambientalmente giustificata.

3. Descrizione dello stabilimento e delle attività

Il layout dello stabilimento è rappresentato nella tavola 1 - *Planimetria generale dello stabilimento* allegata all'istanza di cui al prot. 15421 del 10/05/2021. L'attività svolta nello stabilimento consiste essenzialmente nell'allevamento di pollastre e produzione di uova, mangimi e fertilizzanti.

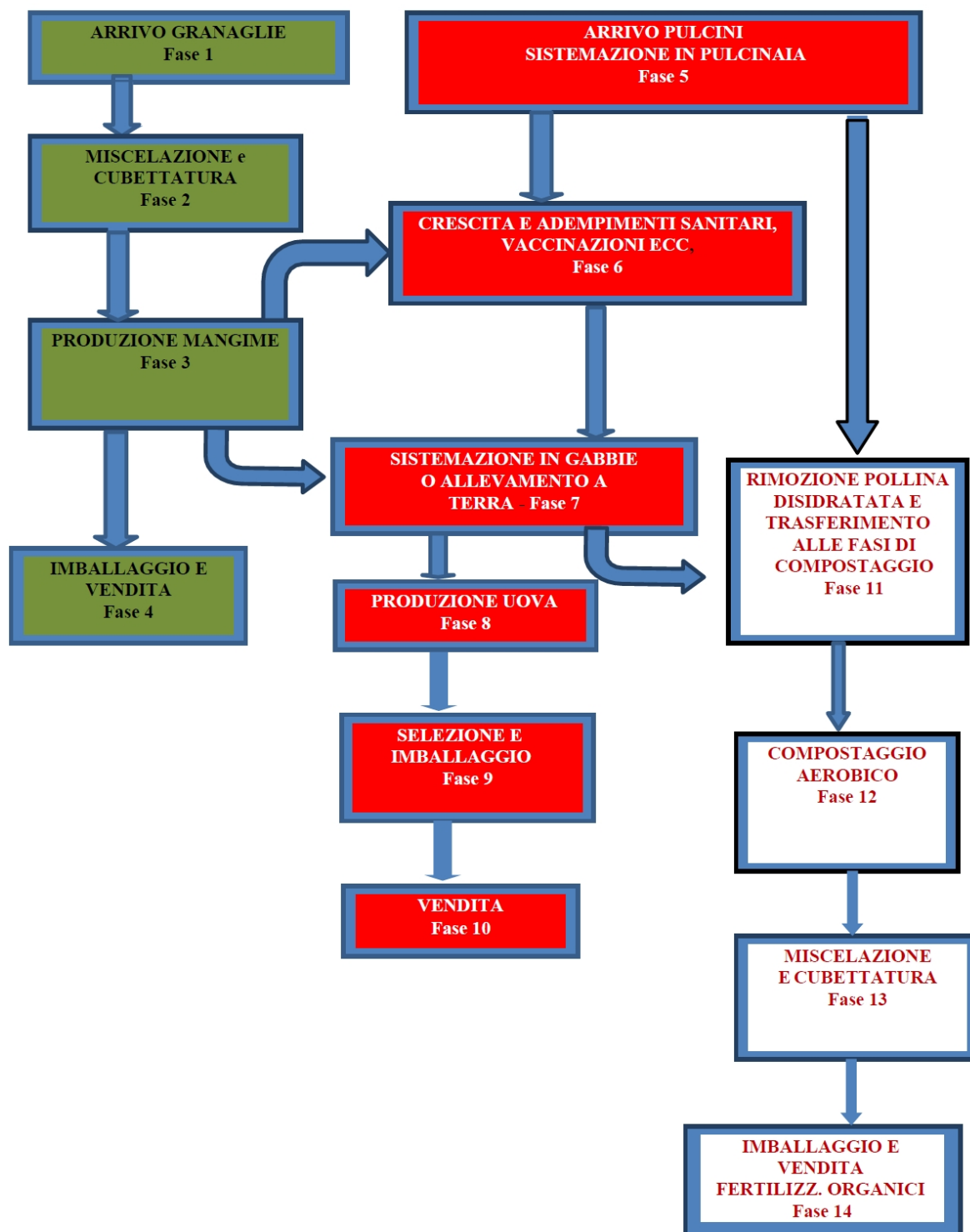
Si fornisce di seguito una descrizione sommaria dello stabilimento esistente e delle opere oggetto di modifica come desumibile dalla documentazione trasmessa.

L'impianto è costituito da:

- n. 1 capannone, avente superficie pari a circa 1970 mq, adibito a "pulcinaia" e deposito;
- n. 6 capannoni, avente superficie pari a circa 1100 mq ciascuno, nei quali sono alloggiate le galline ovaiole per la produzione di uova; in cinque capannoni le galline ovaiole sono alloggiate in gabbie, mentre il sesto è stato convertito e adibito alla produzione di uova mediante allevamento a terra;
- n. 1 capannone, avente superficie pari a circa 1218 mq, adibito alla selezione, imballaggio e magazzinaggio delle uova oltre che a deposito degli imballaggi; nello stesso locale sono ubicati uffici amministrativi e servizi igienici; è collegato ai capannoni di produzione con un impianto di trasporto delle uova;
- n. 2 capannoni, con tettoia di collegamento, per una superficie complessiva pari a circa 2395 mq, nei quali sono ubicati il mulino e il magazzino per il confezionamento e lo stoccaggio dei mangimi;
- zona di ingresso con bilico di portata pari a 500 quintali;
- n. 26 silos di stoccaggio per una capacità complessiva pari a circa 20.000 quintali circa;
- n. 10 silos per una capacità complessiva pari a circa 1600 quintali a servizio della cubettatrice e degli impianti avicoli;
- n. 2 serbatoi interrati per il deposito di olio e melasso per la lavorazione di capacità complessiva pari a circa 360 quintali;
- n. 24 silos annessi al locale stoccaggio e confezionamento del mangimificio della capacità complessiva di 10.000 quintali circa;
- i locali tecnologici comprendenti impianto di trasformazione energia elettrica, impianto di produzione vapore per la cubettatura dei mangimi, impianto di area compressa con due compressori da 37 e 25 kW per gli impianti pneumatici;
- locale di deposito di materiali vari, costituito da una tettoia di superficie pari a circa 230 mq;
- una cisterna interrata per riserva idrica della capacità di circa 1500 mc con impianto di sollevamento e impianto di addolcimento;
- una cisterna di acqua addolcita avente capacità di 20 mc;
- una cabina Enel;
- n. 1 capannone adibito ad impianto di compostaggio, al cui interno vi sono le fosse di maturazione;
- n. 1 capannone adibito a cubettatura e pellettizzazione, comprensivo di area di stoccaggio.
- n. 3 serre per la maturazione del compost;
- n. 1 magazzino materie prime;
- n. 1 biofiltro.

4. Descrizione del processo produttivo

Si descrivono di seguito le fasi essenziali del processo produttivo, rimandando agli elaborati progettuali per una descrizione di maggior dettaglio.



Schema a blocchi dei cicli produttivi della Pollipoli srl

4.1 Mangimificio

La produzione di mangimi viene realizzata quasi esclusivamente per il fabbisogno alimentare dell'allevamento; la restante parte viene commercializzata, generalmente, ai piccoli allevatori della zona. La lavorazione dei mangimi si compone delle seguenti fasi: 1. Arrivo granaglie; 2. Stivaggio all'interno dei silos; 3. Macinazione e miscelazione (che comprende anche due serbatoi esterni, interrati, in cui sono depositati i liquidi da aggiungere ai mangimi, costituiti da olio o melasso); 4. Cubettatrice; 5. Stoccaggio prodotti finiti; 6. Insaccaggio.

Il circuito di rifornimento dal mangimificio ai capannoni di stabulazione è completamente chiuso e non permette la fuoriuscita di prodotto o polveri.

4.2 Allevamento

I pulcini appena nati vengono alloggiati nella Pulcinaia, dove soggiornano fino a 19 settimane e dove vengono somministrati i vaccini secondo protocollo sanitario; poi vengono trasferiti nei capannoni di stabulazione/deposizione. La stabulazione avviene in "gabbie arricchite" dette anche "gabbie modificate"; uno dei sei capannoni è adibito all'allevamento a terra anziché in gabbia. La pollina in uscita è sversata automaticamente in contenitori chiusi e trasferita nell'impianto di trasformazione in fertilizzante. Ogni capannone prevede attrezzature di distribuzione dell'alimentazione e dell'abbeveraggio, sistemi di ventilazione per il controllo del microclima per il benessere dell'animale oltre alla disidratazione della pollina, sistemi di gestione delle deiezioni. Uno dei capannoni di deposizione dispone di un impianto di disidratazione supplementare della pollina (denominato tunnel TDS) consistente in un sistema di ulteriore passaggio su nastri mobili ad aerazione forzata disposti su 4 piani.

I capi allevati sono galline ovaiole per un numero complessivo massimo di 180.000 per ciclo (circa 14 mesi). Le uova, a mezzo nastri, sono scaricate e trasportate nel locale di selezione e confezionamento, dove avviene la cernita, etichettatura e imballaggio delle uova. Sono adottate strategie di isolamento delle uova provenienti dal capannone con allevamento a terra rispetto a quelle da allevamento in gabbie modificate, che, come da obblighi di legge, vengono confezionate separatamente. Le galline non più produttive, al termine del ciclo produttivo, sono conferite al macello e i locali di allevamento puliti e disinfettati, prima del riavvio di un nuovo ciclo.

4.3 Compostaggio

Nell'impianto di compostaggio la biomassa (pollina), sia prodotta internamente che proveniente da ditte esterne, è avviata alla biostabilizzazione accelerata in fosse statiche. Le attività di compostaggio possono essere sintetizzate in 4 fasi:

1 – biostabilizzazione della pollina all'interno di tre fosse di maturazione, realizzate in cemento armato, previa impermeabilizzazione del sottofondo per preservare il sottosuolo da infiltrazioni umide causate dalla biomassa; il rivoltamento della pollina è effettuato per mezzo di un rivoltatore meccanico, che funziona in continuo tra le tre fosse di maturazione; un impianto automatico provvede ad insufflare l'aria necessaria per accelerare il processo. Il capannone è costantemente tenuto in leggera depressione e l'aria esausta viene convogliata ad un sistema di trattamento costituito da una torre di lavaggio (scrubber) per l'abbattimento dell'ammoniaca, associato a un biofiltro per l'abbattimento dei composti maleodoranti. Con la modifica non sostanziale prot. 11526 del 07/04/2026 si prevede di ammodernare la fase di biostabilizzazione attraverso la sostituzione e rifacimento del pavimento delle tre fosse di maturazione, sempre del tipo aerato, mediante insufflaggio di aria da ventilatore esterno e sistema di canaline da installare sotto il piano pavimento. È inoltre prevista l'installazione di sonde di temperatura, di pressione e di umidità su ogni andana per poter monitorare e registrare l'andamento delle biostabilizzazioni. Si prevede altresì l'installazione di nuovi sensori di temperatura, pressione dell'aria, pH delle acque di lavaggio in torre, controlli di pressione e di flusso dell'acqua di lavaggio nello scrubber esistente e nuove sonde di controllo temperatura, pressione e umidità per il biofiltro.

2 – maturazione: dopo circa 30 giorni la frazione compostata è trasferita in tre serre esterne dove rimane per almeno 30 ÷ 40 giorni durante i quali viene periodicamente rivoltata per eliminare gli eventuali eccessi di umidità e quindi completare il processo di biostabilizzazione;

3 – dosaggio e miscelazione: una serie di settori separati che contengono gli ingredienti per la formazione dei vari concimi in produzione accoglie la biomassa proveniente dalla serra; dopo il dosaggio il prodotto passa in un miscelatore e un setaccio e infine viene depositato in un silos per la successiva cubettatura;

4 – cubettatura e confezionamento: dal silos il prodotto passa alla macchina cubettrice e poi ad un raffreddatore per essere infine inviato alla macchina insaccatrice. Il sacco viene pressato e raggruppato su pallet; quest'ultimo, dopo essere stato filmato e incappucciato, viene stoccato nel magazzino prodotto finito.

Inoltre il Gestore nel corso del procedimento ha dichiarato che occasionalmente l'impianto di cubettatura e confezionamento viene utilizzato per insaccare e vendere ammendante acquisito come prodotto sfuso da impianti terzi, accompagnato da scheda tecnica e documento di trasporto; il suddetto ammendante viene stoccato in modo isolato, utilizzando una delle serre di maturazione aziendali disponibili, cubettato mediante impianto aziendale, insaccato e venduto.

5. Materie prime e accessorie

Le materie prime utilizzate nei processi aziendali, sono indicate nella "SCHEMA C", la cui ultima revisione è stata trasmessa dal Proponente con prot. n. 1483 del 16/01/2025, cui si rimanda integralmente, unitamente alle modalità di stoccaggio e alla funzione di utilizzo.

Sono costituite essenzialmente da pulcini acquistati da aziende specializzate, mangime zootecnico, imballaggi (primari e secondari) sia per il confezionamento delle uova che – in misura minore – per il mangime zootecnico e i fertilizzanti. Inoltre per la sezione compostaggio anche da pollina matura, fanghi di distilleria, fanghi alimentari, integratori, farina di carne, sangue secco, solfato di potassio, solfato di ammonio, fosfato biammonico, urea agricola e fosforite (cfr. scheda AIA C). Qualora dette materie prime vengano acquisite come rifiuti la loro tracciabilità deve essere conforme alla normativa in materia di rifiuti.

6. Approvvigionamento idrico

La principale fonte di approvvigionamento idrico dell'impianto è costituita da un pozzo di proprietà, ubicato sulla particella 1637 del foglio di mappa 43, attrezzato per l'emungimento dalla falda, la cui concessione è stata rinnovata con provvedimento n. 385 del 24/07/2023 per un volume massimo annuo emungibile di 28.814 mc. Tale acqua viene utilizzata per l'allevamento del pollame, per la climatizzazione dei locali di stabulazione, per la pulizia radicale della pulcinaia (3 volte l'anno) e dei capannoni di deposizione (ogni 2 anni) e per i servizi igienici, per l'umidificazione del biofiltro.

Con nota prot. 21190 del 20/06/2023 inoltre il Gestore ha precisato che *"per quanto attiene al processo di affinamento adottato per le acque di falda utilizzate per l'abbeveraggio degli animali ed il raffrescamento dei capannoni, è installato in sito un impianto di trattamento a raggi ultravioletti, costituito da n. 2 lampade a raggi UV del tipo 80/2 e 80/3 modello RACK LCD; ... e, successivamente, avviate ai capannoni rispettivamente per abbeveraggio e raffrescamento"*.

Solo per la pulizia dell'area di confezionamento e per i bagni presenti nell'area attigua, viene utilizzata acqua potabile proveniente da n. 2 cisterne fuori terra, approvvigionata a mezzo autobotte.

7. Energia Elettrica e Termica

L'energia elettrica utilizzata dalla Pollipoli srl viene in parte prodotta attraverso un impianto fotovoltaico disposto sui tetti dei capannoni, avente potenza di 912,5 kWp.

Il consumo di energia elettrica è distribuito nelle varie fasi di lavorazione nel seguente modo: Mangimificio 27%; Stabulazione 28%; Compostaggio 25%; Cubettatura fertilizzanti 10%; Imballaggio/uffici

5%. Inoltre, tutti i mezzi dell'azienda utilizzano gasolio per autotrazione, ivi inclusa la caldaia blowterm per il riscaldamento della pulcinaia. Il deposito carburante è costituito da n. 3 serbatoi interrati (rispettivamente da 12 mc, 3 mc e 10 mc), assoggettati annualmente a prove di tenuta. È inoltre presente un gruppo elettrogeno a servizio dell'intera azienda per sopperire alla mancanza di energia elettrica della rete, azionato da un motore diesel.

La "SCHEDA L", trasmessa dal Proponente con nota prot. 11526 del 07/04/2026, riporta la produzione di energia dell'impianto fotovoltaico e il consumo di energia complessivo (elettrica e di combustibile/gasolio). Il "*Rapporto Ambientale Annuale*" periodicamente predisposto dalla società, inoltre, riporta i dati relativi ai quantitativi annuali di energia elettrica prodotta e consumata dalla Società.

8. Emissioni in atmosfera

I punti di emissione in atmosfera autorizzati all'interno dello stabilimento sono i seguenti:

Codice	Descrizione	Inquinanti	Sistema di abbattimento
E1	Fossa di scarico granaglie	Polveri totali	Ciclone depolveratore
E2	Macinazione granaglie	Polveri totali	Filtro a maniche
E3	Cubettatura mangimi	Polveri totali	Ciclone depolveratore
E4	Caldaia Blowterm Pulcinaia	Polveri totali SO ₂ NO _x CO CO ₂	--
E5	Biofiltro	Polveri totali NH ₃ Composti solforati H ₂ S Metilammina Etanolammina COT Acido Propionico Acido Butirrico Odore	Scrubber + Biofiltro
E6	Cubettatrice fertilizzanti	Polveri totali NH ₃ Composti solforati H ₂ S Metilammina Etanolammina COT Acido Propionico Acido Butirrico Odore	Ciclone depolveratore

La Pollipoli srl verifica annualmente le emissioni prodotte dalle attività attraverso il monitoraggio discontinuo sia delle emissioni convogliate, sia delle emissioni diffuse, come esplicitato nelle tabelle del Piano di Monitoraggio e Controllo. Il Gestore comunica con il report annuale i dati riferiti agli autocontrolli, corredandolo con i certificati di analisi del laboratorio; annualmente viene inoltre compilato il Catasto Territoriale delle Emissioni di cui alla D.G.R. n. 180 del 18/02/2014.

Il monitoraggio delle emissioni diffuse avviene in nove punti, identificati come segue:

- ED1-ED2: Aria ambiente esterno capannone 1 di stabulazione, sottovento e sopravvento;
- ED3-ED4: Aria ambiente esterno capannone 3 di stabulazione sottovento e sopravvento;
- ED5: Aria ambiente interno capannone 2 di stabulazione (*il monitoraggio delle emissioni diffuse interne previste nel capannone 2 possono essere eseguite in altri capannoni quando per motivi tecnici il capannone 2 non è utilizzato*)
- ED6: Aria ambiente esterno capannone 6 in prossimità Impianto riduzione umidità sottovento lato sud;
- ED7: Aria ambiente interno mangimificio;
- ED8: Esterno tra impianto di compostaggio e capannone miscelazione;
- ED9: Esterno tra biofiltro e serre di maturazione.

L'indicazione dei capannoni è solo a scopo di localizzazione del punto di prelievo. La scelta dei punti può essere modificata di volta in volta, in base a quali capannoni sono operativi.

Sia sulle emissioni convogliate afferenti al processo di compostaggio, sia sulle emissioni diffuse, vengono inoltre monitorati gli odori con metodo olfattometrico (UNI EN 13725).

Come richiesto da ARPA Puglia – DAP Brindisi, per verificare l'efficienza di abbattimento dello scrubber, sarà determinata annualmente la concentrazione di odore a monte ed a valle dell'impianto.

Per quanto riguarda l'efficienza di abbattimento del biofiltro, viene verificata annualmente la concentrazione di odore a valle dell'impianto; per la verifica a monte, si considera valido il monitoraggio eseguito a valle dello scrubber.

9. Scarichi idrici

Il Gestore dichiara che gli unici scarichi idrici sono rappresentati dalle acque reflue provenienti dagli uffici amministrativi, avviati al trattamento mediante vasca Imhoff seguita da scarico mediante 2 filtri percolatori di dimensioni pari a circa 2,5 x 3,85 metri.

L'azienda, con periodicità annuale, provvede a contattare la ditta autorizzata per la pulizia della vasca e lo smaltimento dei fanghi di decantazione.

9.1 Gestione acque meteoriche

La morfologia dei luoghi, dovuta sia all'assetto naturale del contesto territoriale che a quello indotto dall'organizzazione delle strutture aziendali, ha imposto la realizzazione di due sistemi di trattamento e smaltimento indipendenti tra loro:

1. fa riferimento all'area scolante n. 1, adibita alle attività di allevamento, avente superficie di impluvio pari a circa 8.960 mq; il sistema di trattamento è costituito da griglie di raccolta che convogliano le acque, tramite pozzetti scolmatori e di controllo, ad una vasca di accumulo (di capacità pari a 66 mc), nella quale avviene il processo di sedimentazione e dissabbiatura per mezzo dei due comparti presenti, per poi essere scaricate mediante sistema di subirrigazione costituito da 3 trincee assorbenti per una superficie di assorbimento totale pari a 180 mq;
2. regola le acque dell'area scolante n. 2, afferente all'impianto di compostaggio, avente superficie di impluvio pari a circa 26.971 mq; il sistema di trattamento è costituito da canalette e griglie di raccolta che convogliano le acque, tramite n. 2 pozzetti scolmatori ad una vasca di accumulo (di capacità pari a 202 mc), nella quale avviene il processo di sedimentazione e dissabbiatura, per poi essere scaricate mediante sistema di subirrigazione costituito da una unica trincea assorbente per una superficie di assorbimento totale pari a 318 mq, avente uno sviluppo lineare complessivamente pari a circa 53 mt e larghezza totale pari a 6,0 mt. La trincea drenante risulta costituita da n. 8 condotte di subirrigazione poste in parallelo a distanza di circa 70 cm l'una dall'altra.

Le superfici di impluvio utili ai fini dei calcoli di dimensionamento del complessivo sistema di trattamento/smaltimento risultano costituite dalle aree pavimentate (piazze di manovra in conglomerato bituminoso) e da quelle coperte in quanto gravanti anch'esse sui piazzali di pertinenza.

Il Gestore dichiara che tutte le attività lavorative normalmente condotte in fase di esercizio avvengono all'interno di apposite aree coperte (capannoni, silos, serre) scongiurando il rischio di eventuali fenomeni di dilavamento delle sostanze di cui alla tab. 3 dell'all.5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006; non presuppone pertanto la presenza di dette sostanze nello scarico finale e ritiene di adottare i trattamenti e le prescrizioni di cui all'art. 5 del Regolamento regionale n. 26 del 09/12/2013.

Le sostanze separate durante le fasi di trattamento e rivenienti, in particolare, dalle vasche di accumulo, vengono opportunamente smaltite, per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.

In ordine alle disposizioni generali dettate all'art. 2 del R.R.26/2013 ed in particolare a quelle relative all'obbligo del riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento il Gestore dichiara l'impossibilità tecnica di tale riutilizzo; tuttavia con nota prot. 21190 del 20/06/2023, a seguito delle richieste formulate dagli enti, ha dichiarato che *“si impegna a prevedere la raccolta delle acque dilavanti il lastrico solare del capannone individuato sullo stralcio ortofotogrammetrico”* (inserito nella citata nota) e *“prevede la messa in opera di adeguata vasca di raccolta che, mediante opportuno collegamento idraulico con i 4 esistenti pluviali, possa garantire l'accumulo delle acque dilavanti la superficie del lastrico solare pari a circa 650 mq; le acque meteoriche raccolte saranno utilizzate a scopo irriguo”*.

10. Emissioni sonore

Il Comune di Fasano non ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica; pertanto, si applicano i limiti previsti dal DPCM 1 marzo 1991.

Il Gestore effettua la valutazione del rumore esterno ogni due anni in prossimità di n. 4 punti di misura indicati nell'elaborato denominato *“PLANIMETRIA DELL'INSEDIAMENTO CON UBICAZIONE DEI PUNTI DI CONTROLLO”*.

Le misure vengono eseguite in sola fascia diurna perché le attività operative si svolgono sola in tale fascia; nella fascia notturna sono attivi solo gli impianti di ventilazione dei capannoni di stabulazione, per i quali il Gestore dichiara che la rumorosità è trascurabile al confine aziendale.

11. Rifiuti

L'elenco dei rifiuti prodotti nell'impianto sono riportati nella Scheda I.

Le attività di allevamento producono rifiuti rappresentate dalle deiezioni degli animali che vengono recuperate nelle fasi di compostaggio. Secondo quanto dichiarato dal Gestore le fasi di compostaggio non producono rifiuti. I rifiuti prodotti sono gestiti su aree dedicate allo stoccaggio fino alla cessione a terzi.

L'azienda accerta che le ditte che effettuano la gestione dei rifiuti (trasporto-smaltimento-recupero) siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Il Gestore dichiara che le carcasse animali costituiscono sottoprodotto, vengono asportate giornalmente e stoccate nell'apposita cella frigorifera, per poi essere consegnate ad un impianto autorizzato ogni 30 giorni.

Con Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 72 del 08/07/2016 della Provincia di Brindisi il Gestore veniva autorizzato a recuperare le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi, come stabilito dal D.M. 05.02.98 con finalità di produzione di fertilizzanti:

- 16.1 lett. b): rifiuti vegetali di coltivazioni agricole – codice CER 020103;
- 16.1 lett. d): rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali - codici CER [020304] [020501] [020701] [020702] [020704];
- 16.1 lett. m): fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari – codici CER [190812] [190814] [190805] [020201] [020204] [020301] [020305][020403] [020502] [020603] [020705] [030302] [040107] [190605] [190606];
- 18.1: Ossa, residui di pulitura delle ossa, corna e unghie, penne e piume, residui carnei, sangue, residui di pesce, crisalidi [020202] [020203];

- 18.4: borlande [020702] [020499] [020799];
- 18.12: deiezioni animali [020106].

Inoltre, il provvedimento n. 987 del 09/06/2010 rilasciato dalla Provincia di Brindisi, con cui veniva rinnovata l'iscrizione nel Registro Provinciale alla società Zetafert, oggi confluita nella Pollipoli srl, stabiliva un quantitativo massimo di rifiuti da avviare a recupero di 10.000 tonnellate annue.

In relazione alla disciplina dell'End of Waste prevista dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto del compost prodotto in azienda, considerato che le attività in questione sono condotte nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05.02.98, che il prodotto, secondo quanto dichiarato dal Gestore, risulta conforme alle caratteristiche stabilite dalla normativa di cui al D. Lvo n° 75 del 29.04.2010 e ss. mm.ii, per il quale si impegna a trasmettere annualmente la certificazione di conformità, si ritiene che i requisiti per l'operazione di recupero e produzione di EoW siano soddisfatti, fermo restando l'eventuale acquisizione delle autorizzazioni previste dal citato D. Lvo n° 75 del 29.04.2010 e ss. mm.ii.

12. Suolo e sottosuolo

Nel piano di monitoraggio e controllo il Gestore ai sensi dell'articolo 29 sexies, comma 6 bis del D.Lgs. 152/06, si impegna ad eseguire con frequenza almeno quinquennale il controllo delle acque sotterranee ed almeno decennale il controllo del suolo.

Per quanto riguarda il controllo delle acque sotterranee, il Gestore si impegna al monitoraggio quinquennale dei parametri di cui alla Tabella 2, Allegato V alla Parte IV del D.Lgs.152/06, previo accordo con le Autorità sui pozzi da utilizzare, considerando che quello di proprietà aziendale, dal quale avviene l'emungimento dell'acqua di falda a scopi produttivi, si trova a distanza rilevante dallo stabilimento (circa 5 km) e quindi non può considerarsi significativo ai fini della valutazione richiesta in AIA.

Propone invece di verificare lo stato di qualità del suolo solo presso gli scarichi delle acque meteoriche, uno per ciascuna delle due aree scolanti, analizzando ogni dieci anni i parametri di cui alla Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs.152/06.

Tuttavia, come già illustrato nell'ultima seduta della conferenza di servizi, valutato altresì il riscontro ulteriore fornito dal Gestore, si ritiene necessario prescrivere altresì il monitoraggio del suolo anche nei pressi dei serbatoi interrati, indipendentemente dall'esito delle prove di tenuta annuali, anche per avere un quadro di riferimento ambientale del sito.

13. Confronto con le migliori tecniche disponibili (M.T.D.)

Nell'elaborato "*Relazione di confronto tra funzionamento dell'installazione e le BAT 2017*" (prot. n. 29757 dell'11/09/2023) il Gestore esegue un confronto fra le caratteristiche dell'impianto e le *Best Available Techniques* applicabili all'attività IPPC:

- Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le *conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*

Nel corso del procedimento, in sede di conferenza di servizi, è stata valutata la rispondenza dell'impianto alle predette BAT e sono state definite le prescrizioni necessarie per garantire l'allineamento dell'impianto con le BAT, come dettagliate nel paragrafo D – *Prescrizioni AIA*.

PARAGRAFO D - PRESCRIZIONI AIA

PRESCRIZIONI GENERALI

1. la durata della presente autorizzazione è pari a **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio; il rinnovo deve essere chiesto **almeno sei mesi prima della scadenza**;
2. le modalità di gestione dell'impianto e delle attività devono essere conformi a quanto descritto nel paragrafo C del presente Allegato (*Descrizione dell'impianto*) e nel progetto, costituito dagli elaborati elencati nel paragrafo A; la dotazione impiantistica è descritta nel dettaglio in tali elaborati di progetto;
3. le opere oggetto di modifica devono essere realizzate conformemente al progetto presentato con la documentazione a corredo delle istanze di modifica; qualsiasi variazione rispetto al progetto approvato deve essere comunicata ai fini della valutazione dell'Autorità Competente;
4. per la fase di cantiere dovranno essere rispettate tutte le condizioni imposte dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., mentre per le nuove opere da realizzare devono essere rispettate tutte le norme in materia di sicurezza degli impianti e gli adempimenti in materia di prevenzione controllo degli incendi di cui al DPR n. 151/2011 e s.m.i.;
5. a lavori ultimati, il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Brindisi, ad ARPA Puglia e al Comune il certificato di collaudo e di regolare funzionamento di tutte le opere e installazioni oggetto di modifica e deve comunicarne la data di messa in esercizio;
6. il presente provvedimento non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche autorizzate;
7. ogni ulteriore modifica del ciclo produttivo, delle attività, degli impianti, dei presidi ambientali, della titolarità dell'impianto e dell'assetto societario deve essere preventivamente comunicata alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed al D.to di Brindisi di ARPA Puglia, con l'eccezione delle modifiche sostanziali, ricadenti nella definizione di cui all'art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per le quali è necessario trasmettere apposita istanza;
8. le eventuali modifiche all'impianto dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che permettano di: ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia; ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi; ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque meteoriche; diminuire le emissioni in atmosfera;
9. il Gestore, qualora per ragioni produttive e per periodi significativi (superiori a 30 giorni) intenda modificare l'assetto produttivo in termini di turni di lavoro, dovrà preventivamente trasmettere specifica comunicazione a tutti gli enti interessati nel procedimento di aggiornamento AIA;
10. il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente, al D.to di Brindisi di ARPA Puglia, al Sindaco del Comune di Fasano, al Comando VV.FF., alla ASL o all'Autorità che abbia specifica competenza, a mezzo PEC, **entro 8 ore** dall'accadimento:
 - le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
 - malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all'ora;
 - ogni evento incidentale, anomalie o malfunzionamenti che possano avere ripercussioni sull'ambiente e sulla salute degli operatori, illustrando cause dell'evento, azioni intraprese, eventuali ricadute ambientali previste, possibile data di fine emergenza ed ogni altra informazione ritenuta utile. Dovrà garantire con immediatezza ogni

comunicazione agli Enti ed Autorità di Controllo per la messa in atto delle operazioni di messa in sicurezza e di pubblico soccorso e adottare immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti;

11. il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi;
12. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto delle condizioni dell'AIA, deve comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti e deve essere comunicata entro 8 ore all'ARPA Puglia;
13. Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.
14. il Gestore deve rispettare tutte le condizioni e le ulteriori prescrizioni operative contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo (*Piano di Monitoraggio e Controllo* di Gennaio 2025) acquisito al prot. n. 1483 del 16/01/2025;
15. il Gestore deve garantire il rispetto dei valori limite, per tutti i comparti ambientali, stabiliti all'interno del presente provvedimento e del "Piano di Monitoraggio e controllo", tramite opportuni autocontrolli, la cui frequenza e modalità di svolgimento sono specificati in detto allegato; il Gestore è tenuto a comunicare ad ARPA Puglia – D.to di Brindisi, **almeno con quindici giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli; **in caso di difformità fra il presente provvedimento e il "Piano di Monitoraggio e controllo" prevalgono i VLE più restrittivi tra i due.**
16. eventuali esiti di non conformità degli autocontrolli o eventuali violazioni delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale devono essere tempestivamente comunicata all'Autorità Competente e all'Organo di Controllo, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità; all'interno del report annuale, il Gestore deve riportare una tabella di sintesi delle eventuali violazioni rilevate e trasmesse all'Autorità competente assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna violazione.
17. tutti i parametri misurati dovranno contenere una stima dell'incertezza valutata secondo le norme tecniche applicabili; i valori limite di emissione si intendono rispettati se non vengono mai superati;
18. il Gestore deve conservare i risultati analitici dei campionamenti prescritti per un periodo di almeno 10 anni e comunque per tutta la durata dell'AIA, mettendoli a disposizione dell'Autorità di controllo;
19. tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva. In caso di malfunzionamenti e/o avarie, oltre a dare immediata comunicazione all'A.C. e ad ARPA Puglia, il Gestore dovrà comunicare il ripristino del corretto funzionamento;
20. il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Tutti i macchinari, il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda e comunque per quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per la sicurezza del personale ivi occupato;
21. i controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e la documentazione relativa tenuta a disposizione presso l'installazione, anche in conformità al

disposto dei punti 2.7–2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs. 152/06 per le emissioni in atmosfera;

22. gli oneri per le attività di controllo ordinario sono a carico del Gestore e saranno determinati secondo quanto stabilito nel Tariffario Regionale; il pagamento da parte del Gestore degli oneri di ispezione dell'Organo di Controllo è da intendersi quale adempimento a prescrizione AIA;
23. il Gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
24. Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro, secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08 per la sicurezza degli operatori, ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio: pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue; punti di misura delle emissioni sonore nel sito; punti di campionamento delle emissioni in atmosfera; aree di stoccaggio dei rifiuti; piezometri sotterranei nel sito o all'esterno dello stesso; pozzi di approvvigionamento idrico; vasche stoccaggio effluenti o altro;
25. il Gestore deve tenere presso lo stabilimento, a disposizione degli Organi di Controllo, **un registro delle attività**, da sottoporre a preventiva vidimazione del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia e da rendere disponibile agli organi deputati al controllo delle condizioni stabilite. Tale registro deve contenere le seguenti annotazioni:
 - malfunzionamenti e/o avarie dei sistemi di monitoraggio, prelievo di campioni e interventi eseguiti per ripristinarne il funzionamento;
 - gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni in atmosfera (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
 - data ed esito delle operazioni di manutenzione sulle apparecchiature, sugli impianti, sui presidi ambientali, sui serbatoi di stoccaggio, con indicazione delle eventuali sostituzioni;
 - entro le ventiquattro ore, le risultanze degli autocontrolli, allegando i certificati analitici;
 - dotazione, da aggiornare periodicamente, dei dispositivi di protezione individuale a disposizione degli operatori.
26. il sito su cui insiste l'impianto, all'atto della cessazione definitiva dell'attività, deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (art. 29–sexies comma 9 quinquies del D.Lgs. 152/06), tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano verificati durante l'esercizio, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo per individuare le misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;
27. tutte le comunicazioni verso gli Enti e l'Autorità Competente devono avvenire tramite posta elettronica certificata;
28. il Gestore è tenuto a rispettare, per le attività dello stabilimento, le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. *“attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, nonché la normativa antincendio applicabile alle attività svolte e ad adottare ogni opportuna misura di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché evitare apporti di sostanze inquinanti all'ambiente;

29. in particolare, recependo quanto prescritto dalla ASL nei pareri acquisiti nel corso del procedimento, il Gestore dovrà:
- a) rispettare il divieto di utilizzo dei reflui prodotti nelle fasi di compostaggio per l'umidificazione del materiale filtrante del biofiltro;
 - b) adottare tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio;
 - c) rispettare i limiti di legge per quanto concerne la tutela degli esposti;
 - d) ripristinare nell'intera area di stabilimento della segnaletica orizzontale in corrispondenza delle superfici destinate al transito di persone, veicoli e mezzi d'opera ed integrare la medesima con altra di tipo verticale secondo le disposizioni di cui al Titolo V ed Allegati dal XXIV al XXXII D.Lgs. 81/2008, per come applicabili;
 - e) nell'area dell'impianto produzione mangimi apporre, secondo i criteri indicati in precedenza, la segnaletica indicante lo stato di "fuori uso" delle attrezzature di lavoro già integranti l'impianto di produzione ed insaccamento mangimi in corrispondenza di quelle in tale condizione, previa adozione di idonee misure tecniche ed organizzative intese alla eliminazione della possibilità di avvio accidentale delle stesse;
 - f) nell'area dell'impianto produzione mangimi sostituzione della scala fissa in materiale metallico in corrispondenza dell'area di lavoro denominata "Bilancia 107" con altra avente le caratteristiche di cui all'Allegato IV, punto 1.7.1.1 D.Lgs. 81/2008;
 - g) nell'area dell'impianto produzione mangimi implementazione delle misure preventive intese alla eliminazione della possibilità di accesso non autorizzato al piano copertura del capannone destinato a confezionamento mangimi - deposito e conseguenti rischi di caduta dall'alto secondo le disposizioni di cui all'Allegato IV, punti 1.3 e 1.4 D.Lgs. 81/2008, oltre apposizione di segnaletica secondo le disposizioni di cui al Titolo V ed Allegati dal XXIV al XXXII D.Lgs. 81/2008, per come rispettivamente applicabili;
 - h) nei capannoni di stabulazione realizzazione di parapetto anticaduta in corrispondenza dell'uscita posteriore del capannone "2" che risulta sopra elevata per circa mt. 1,30 rispetto alla superficie circostante secondo le disposizioni di cui all'Allegato IV, punto 1.7 D.Lgs. 81/2008, per come applicabili;
 - i) nei capannoni di stabulazione segregazione degli organi in movimento integranti i nastri trasportatori dedicati alla movimentazione e carico delle deiezioni solide in corrispondenza dei capannoni "1" e "2" secondo le disposizioni di cui all'Allegato V, punto 6 D.Lgs. 81/2008, per come applicabile;
 - j) nell'area dell'impianto di compostaggio, implementazione delle misure preventive intese alla eliminazione della possibilità di accesso non autorizzato al piano copertura del capannone destinato a deposito temporaneo e biofiltro e conseguenti rischi di caduta dall'alto secondo le disposizioni di cui all'Allegato IV, punti 1.3 e 1.4 D.Lgs. 81/2008, oltre apposizione di segnaletica secondo le disposizioni di cui al Titolo V ed Allegati dal XXIV al XXXII D.Lgs. 81/2008, per come rispettivamente applicabili;
 - k) nell'area dell'impianto confezionamento e deposito fertilizzanti, Ripristino della segnaletica orizzontale in corrispondenza delle superfici destinate al transito di persone e mezzi d'opera secondo le disposizioni di cui al Titolo V ed Allegati dal XXIV al XXXII D.Lgs. 81/2008, per come applicabili.
30. il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale dovrà essere opportunamente integrato con le azioni da intraprendere in caso di possibili eventi alluvionali che potrebbero interessare il lato Sud-Est dell'area dell'attività;
31. le attività e gli interventi condotti in impianto siano tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;

32. siano attuate tutte le misure di confinamento/contenimento di eventuali reflui pericolosi sversati accidentalmente sul suolo;
33. si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
34. in merito all'obbligo previsto dall'art. 29-sexies comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/2006, si prescrive al Gestore l'esecuzione della campagna di monitoraggio del suolo, con verifica del rispetto delle CSC, da realizzarsi **entro due anni dalla data di adozione del presente provvedimento**, in un congruo numero di punti ubicati all'interno dell'impianto, nelle aree a rischio di contaminazione. In particolare, con riferimento alla Tav. 1 denominata *Planimetria generale dello stabilimento (prot. 17735 del 28/05/2026)*, dovranno essere previsti punti di campionamento almeno nelle seguenti aree:
- presso gli scarichi delle acque meteoriche, almeno uno per ciascuna delle due scolanti;
 - in prossimità dello scarico della fossa imhoff;
 - in posizione prossima al deposito carburante costituito dai 3 serbatoi interrati;
 - in posizione prossima ai due serbatoi esterni, interrati, in cui sono depositati i liquidi da aggiungere ai mangimi, costituiti da olio o melasso.
35. inoltre il Gestore dovrà presentare **entro 90 giorni** una dettagliata proposta per il monitoraggio della falda, individuando almeno tre pozzi limitrofi esistenti (uno a monte e due a valle in direzione del deflusso della falda) o la realizzazione di due nuovi piezometri, uno a monte e uno a valle dell'impianto, al fine di eseguire, entro lo stesso termine di **due anni dalla data di adozione del presente provvedimento**, il primo monitoraggio della falda, da proseguire con le frequenze stabilite dall'art. 29-sexies comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/2006;
36. entro lo stesso termine di **90 giorni** dall'emissione del presente provvedimento, la Società dovrà trasmettere all'Autorità Competente AIA e all'organo di controllo (ARPA Puglia):
1. copia del rinnovo del certificato di prevenzione incendi VVF in corso di validità;
 2. una planimetria delle aree di stoccaggio delle materie prime, in cui siano riportate tutte le aree di stoccaggio, nonché i serbatoi con l'indicazione del materiale contenuto e dei volumi dei bacini di contenimento, le vasche, i depositi in colli. Il proponente deve avere cura di apporre apposita legenda nella quale indicare le materie prime contenute in ciascuna area;
37. il Gestore dell'impianto è tenuto a presentare annualmente alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Fasano e ad ARPA Puglia **entro il 30/04**, una relazione relativa all'anno solare precedente, da denominarsi "RAPPORTO AIA ANNUALE", in formato elettronico che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'installazione alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale e contenga almeno:
- i dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, corredati di tutti i Rapporti di Prova relativi agli autocontrolli effettuati;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'installazione nel tempo, valutando sinteticamente tali prestazioni rispetto a quanto ottenibile attuando tutte le Migliori Tecnologie Disponibili di riferimento;
 - eventuali aumenti dei consumi con relative proposte di efficientamento.
38. i dati forniti nel report annuale devono essere trasmessi anche su supporto informatico; in particolare le tabelle riassuntive devono essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni grafici;

39. entro la stessa data il Gestore dovrà provvedere alla compilazione del Catasto delle Emissioni Territoriali (CET), ai sensi della DGR n.180 del 19/02/2014;
40. devono essere predisposti e mantenuti, nei pressi dei serbatoi per gli stoccaggi dei reagenti, adeguati depositi per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali;
41. Entro **180 giorni** dall'emissione del presente provvedimento, la Società dovrà trasmettere all'Autorità Competente AIA e all'organo di controllo (ARPA Puglia):
3. una descrizione di dettaglio del sistema di gestione ambientale, eventualmente semplificato e non standardizzato, che intende attuare, dimostrandone la rispondenza puntuale a quanto prescritto dalla BAT 1, ed il cronoprogramma di implementazione dello stesso;
 4. una proposta di ulteriore implementazione della BAT 5.f *Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia*, ad esempio incrementando il recupero delle acque "bianche" dei pluviali dei capannoni al fine di ridurre il consumo di acqua di falda e acqua potabile;
 5. il piano di gestione del rumore (rispondente a quanto previsto nella BAT 9);
 6. il piano di gestione degli odori (rispondente a quanto previsto nella BAT 12);
 7. il piano di dismissione aggiornato dell'impianto IPPC che dovrà essere attuato al momento della cessazione definitiva delle attività;
 8. proposta progettuale per l'adeguamento alla prescrizione n. 84 relativa alla gestione delle acque di lavaggio e dei colaticci;
42. il Gestore, in applicazione della BAT 24, dovrà monitorare annualmente l'azoto e il fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento e confrontarli con i livelli associati alle BAT 3 e 4; a seguito dei primi due anni di monitoraggio, in caso di scostamenti significativi, dovrà valutare la possibilità di rielaborare la dieta somministrata o una strategia nutrizionale conforme alle citate BAT;
43. ai sensi del comma 9-quater dell'art. 29-sexies del D.Lgs 152/2006 è fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali; il Gestore dovrà provvedere, laddove necessario, ad attuare tutte le prescrizioni atte ad assicurare il pieno rispetto della normativa sul benessere degli animali; si rinvia all'autorità competente la verifica del rispetto del D.Lgs 267/2003 e ss.mm.ii. e della normativa specifica vigente in materia;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE MATERIE PRIME E PRODOTTI IN INGRESSO E USCITA

44. per ognuna delle materie prime utilizzate e delle sostanze o miscele prodotte, anche come intermedi di processo, il Gestore deve analizzare criticamente le schede di sicurezza, che devono essere conformi al Regolamento CLP, associandole alle fasi lavorative;
45. il Gestore è tenuto a comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC, il consumo annuo delle materie prime, ausiliarie e eventuali intermedi di reazione (tenendo conto di eventuali giacenze in magazzino), indicando inoltre la presenza di eventuali sostanze estremamente problematiche (SVHC);
46. nel caso in cui il Gestore ritiri sottoprodotti, End of waste (EOW) o rifiuti (ad es. pollina e/o fanghi alimentari) da utilizzare all'interno del processo, in sostituzione delle materie prime, è opportuno che preveda nel PMC apposita tabella in cui indicare i quantitativi utilizzati;
47. per ogni tipo di materiale EOW o sottoprodotto, dovrà essere indicata l'anagrafica del fornitore e il riferimento al contratto. Il Gestore dovrà verificare con frequenza trimestrale lo stato di giacenza delle aree di deposito qualificate sottoprodotti e/o Eow e la conformità delle modalità di stoccaggio. I controlli dovranno includere la verifica della presenza della cartellonistica, etichettature e dei presidi di sicurezza, nonché dell'idoneità strutturale e impiantistica delle aree adibite a stoccaggio. Inoltre deve essere verificato che i tempi e le modalità di stoccaggio siano tali da non inficiare le caratteristiche dei materiali ai fini del riutilizzo. I verbali di ispezione devono

essere conservati. Gli esiti delle ispezioni devono essere descritti nel rapporto annuale. Il Gestore è tenuto a verificare giornalmente i quantitativi di rifiuti conferiti in ingresso, al fine di controllare il rispetto delle quantità autorizzate;

48. nel PMC deve essere altresì prevista una tabella in cui il Gestore indichi le verifiche che intende eseguire ai fini della verifica dei criteri di accettabilità dei rifiuti in ingresso (verifica quantità, verifica documentale, controllo visivo, verifica tecnica di conformità, analisi di controllo). Per ogni rifiuto in ingresso deve essere predisposta, conservata e aggiornata la documentazione tecnica necessaria per l'accettazione del rifiuto: classificazione ai sensi del Decreto MiTE n.47 del 09/08/2012, rispetto di requisiti specifici per il recupero/smaltimento (se richiesto), eventuali prove analitiche aggiuntive (ad esempio analisi merceologica o test biologici) e omologa. Tale documentazione va allegata ad una scheda riepilogativa di accettazione del rifiuto;
49. il Gestore è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di corretta registrazione dei rifiuti rispetto agli adempimenti amministrativi richiesti dalla legislazione vigente, in modo da garantire la tracciabilità dei rifiuti nelle varie fasi del ciclo produttivo di impianto (ad es. Registro di carico e scarico D.Lgs. 152/06 e smi);
50. l'eventuale ammendante acquistato come prodotto da impianti terzi, destinato ad essere stoccato, cubettato, insaccato e venduto separatamente dal compost di produzione interna, dovrà essere tracciato con le stesse modalità già descritte per sottoprodotti e EoW, e rendicontato nel Report annuale;
51. il Gestore, come da dichiarazione agli atti, dovrà trasmettere in concomitanza con la relazione annuale, un documento riepilogativo delle tipologie di mangimi e fertilizzanti prodotta nell'anno precedente, accompagnata dalla documentazione attestante gli esiti delle verifiche eseguite dal Gestore e dagli enti preposti e la conformità, per ciascun lotto prodotto, ai requisiti tecnici e ambientali previsti dalle norme di settore. Il PMeC sarà integrato con l'inserimento della documentazione citata;
52. il Gestore dovrà inoltre rendicontare la quantità annua di mangimi prodotti, la quantità di mangimi utilizzati per il fabbisogno alimentare dell'allevamento e la quantità commercializzata all'esterno;
53. il Gestore è tenuto altresì a rendicontare i consumi di combustibili utilizzati; inoltre deve provvedere alla caratterizzazione dei combustibili secondo i metodi di misura di cui al D.Lgs.152/2006, Parte V, Allegato X per i parametri ivi riportati compilando schede tecniche per ogni combustibile;
54. tutti i serbatoi e i contenitori devono essere dotati di indicatore di livello e di sistemi di contenimento di eventuali perdite accidentali;
55. i serbatoi e i contenitori mobili devono essere posti in una zona impermeabilizzata;
56. i serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente;
57. si prescrive l'esecuzione di prove di tenuta di tutti i serbatoi interrati con frequenza annuale da includere nella relazione annuale (sia stoccaggio gasolio che deposito di olio e melasso);

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

58. l'utilizzazione e la gestione della risorsa idrica dovrà essere effettuata secondo i migliori sistemi di efficienza ed economicità al fine di privilegiare la raccolta e l'utilizzo dell'acqua piovana e di ridurre quanto più possibile il prelievo dal pozzo;
59. il Gestore, **entro 90 giorni**, è tenuto a trasmettere una proposta operativa relativa all'installazione di appositi contatori sulle condotte di adduzione e di scarico delle acque, finalizzata alla

contabilizzazione separata, nell'ambito della relazione annuale, dei volumi d'acqua destinati agli usi zootecnico, industriale e irriguo, ai fini della redazione del bilancio idrico consuntivo annuale; nel caso in cui le condizioni tecniche non consentano l'installazione di contatori, il Gestore dovrà indicare i sistemi alternativi di quantificazione;

60. il sistema di recupero delle acque meteoriche a fini irrigui descritto nella nota prot. 21190 del 20/06/2023, dovrà essere realizzato **entro 180 giorni dall'adozione del presente provvedimento**; a seguito della messa in esercizio di tali opere, dovranno altresì essere rendicontati nella relazione annuale i volumi annui di acque meteoriche recuperate;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

61. le emissioni devono essere contenute ai livelli più bassi possibili a seguito dell'utilizzo, cui la ditta è tenuta, delle migliori tecnologie disponibili (BAT);

62. il Gestore deve rispettare i valori limite per le emissioni convogliate riportati nella seguente tabella:

punto di emissione	parametro	valore limite di emissione	unità di misura	frequenza autocontrollo
E1 - Fossa di scarico granaglie	Polveri totali	50	mg/Nm ³	annuale
E2 - Macinazione granaglie	Polveri totali	50	mg/Nm ³	annuale
E3 - Cubettatura mangimi	Polveri totali	50	mg/Nm ³	annuale
E4 - Caldaia Blowterm Pulcinaia	Polveri totali	100	mg/Nm ³	annuale
	SO ₂	1700	mg/Nm ³	annuale
	NO _x	500	mg/Nm ³	annuale
	CO	-	mg/Nm ³	annuale
	CO ₂	-	mg/Nm ³	annuale
E5 – Biofiltro*	Polveri totali	30	mg/Nm ³	semestrale
	NH ₃	2	mg/Nm ³	semestrale
	Composti solforati	5	mg/Nm ³	semestrale
	H ₂ S	1	mg/Nm ³	semestrale
	Metilammina	5	mg/Nm ³	semestrale
	Etanolammina	5	mg/Nm ³	semestrale
	COT	20	mg/Nm ³	semestrale
	Acido Propionico	30	mg/Nm ³	semestrale
	Acido Butirrico	0	mg/Nm ³	semestrale
	Odore	300	ouE/m ³	semestrale
E6 - Cubettatrice fertilizzanti	Polveri totali	30	mg/Nm ³	annuale
	NH ₃	2	mg/Nm ³	annuale
	Composti solforati	5	mg/Nm ³	annuale
	H ₂ S	1	mg/Nm ³	annuale
	Metilammina	5	mg/Nm ³	annuale
	Etanolammina	5	mg/Nm ³	annuale
	COT	20	mg/Nm ³	annuale
	Acido Propionico	30	mg/Nm ³	annuale
	Acido Butirrico	0	mg/Nm ³	annuale
	Odore	2000	ouE/m ³	annuale

*per il primo anno dall'emissione del presente provvedimento la frequenza del monitoraggio al biofiltro dovrà essere **trimestrale**, previa comunicazione ad ARPA Puglia con almeno 15 giorni di anticipo. Al termine di tale periodo il Gestore dovrà trasmettere i dati raccolti agli enti territoriali competenti e agli organi di controllo; qualora necessario in ragione dei valori registrati, dovrà contestualmente proporre un opportuno adeguamento al sistema di abbattimento; in assenza di criticità, al termine del primo anno di monitoraggio, la frequenza potrà essere semestrale.

63. il Gestore deve rispettare i valori limite per le emissioni diffuse riportati nella seguente tabella:

punto di emissione	parametro	valore limite di emissione	unità di misura	frequenza autocontrollo
ED1 - Ambiente esterno al capannone n.1 lato sud (sottovento) con aspiratori in esercizio - Stabulazione	PM 10	3	mg/Nm ³	annuale
	Polveri Totali	10	mg/Nm ³	annuale
	Anidride Carbonica	-	mg/Nm ³	annuale
	Metano	-	mg/Nm ³	annuale
	Protossido di Azoto	-	mg/Nm ³	annuale
	Acido solfidrico	0,2	mg/Nm ³	annuale
	Ammoniaca	17	mg/Nm ³	annuale
	Ac. Propionico	30	mg/Nm ³	annuale
	Ac. Butirrico	-	mg/Nm ³	annuale
	Metilammina	3	mg/Nm ³	annuale
	Odore	300	ouE/m ³	annuale
ED2 - Ambiente esterno al capannone n.1 lato nord (sopravento) con aspiratori in esercizio - Stabulazione	PM 10	3	mg/Nm ³	annuale
	Polveri Totali	10	mg/Nm ³	annuale
	Anidride Carbonica	-	mg/Nm ³	annuale
	Metano	-	mg/Nm ³	annuale
	Protossido di Azoto	-	mg/Nm ³	annuale
	Acido solfidrico	0,2	mg/Nm ³	annuale
	Ammoniaca	17	mg/Nm ³	annuale
	Ac. Propionico	30	mg/Nm ³	annuale
	Ac. Butirrico	-	mg/Nm ³	annuale
	Metilammina	3	mg/Nm ³	annuale
	Odore	300	ouE/m ³	annuale
ED3 - Emissioni diffuse Ambiente esterno al capannone n.3 lato sud (sottovento) con aspiratori in esercizio - Stabulazione	PM 10	3	mg/Nm ³	annuale
	Polveri Totali	10	mg/Nm ³	annuale
	Anidride Carbonica	-	mg/Nm ³	annuale
	Metano	-	mg/Nm ³	annuale
	Protossido di Azoto	-	mg/Nm ³	annuale
	Acido solfidrico	0,2	mg/Nm ³	annuale
	Ammoniaca	17	mg/Nm ³	annuale
	Ac. Propionico	30	mg/Nm ³	annuale
	Ac. Butirrico	-	mg/Nm ³	annuale
	Metilammina	3	mg/Nm ³	annuale
	Odore	300	ouE/m ³	annuale
ED4 - Emissioni diffuse Ambiente esterno al capannone n.3 lato nord (sopravento) con aspiratori in esercizio - Stabulazione	PM 10	3	mg/Nm ³	annuale
	Polveri Totali	10	mg/Nm ³	annuale
	Anidride Carbonica	-	mg/Nm ³	annuale
	Metano	-	mg/Nm ³	annuale
	Protossido di Azoto	-	mg/Nm ³	annuale
	Acido solfidrico	0,2	mg/Nm ³	annuale
	Ammoniaca	17	mg/Nm ³	annuale
	Ac. Propionico	30	mg/Nm ³	annuale
	Ac. Butirrico	-	mg/Nm ³	annuale
	Metilammina	3	mg/Nm ³	annuale
	Odore	300	ouE/m ³	annuale
ED5 - Emissioni diffuse interno	PM 10	3	mg/Nm ³	annuale
	Polveri Totali	10	mg/Nm ³	annuale
	Anidride Carbonica	-	mg/Nm ³	annuale
	Metano	-	mg/Nm ³	annuale
	Protossido di Azoto	-	mg/Nm ³	annuale
	Acido solfidrico	0,2	mg/Nm ³	annuale
	Ammoniaca	17	mg/Nm ³	annuale
	Ac. Propionico	30	mg/Nm ³	annuale

	Ac. Butirrico	-	mg/Nm ³	annuale
	Metilammina	3	mg/Nm ³	annuale
	Odore	300	ouE/m ³	annuale
ED6 - Emissioni diffuse ESTERNO	PM 10	3	mg/Nm ³	annuale
	Polveri Totali	10	mg/Nm ³	annuale
	Anidride Carbonica	-	mg/Nm ³	annuale
	Metano	-	mg/Nm ³	annuale
	Protossido di Azoto	-	mg/Nm ³	annuale
	Acido solfidrico	0,2	mg/Nm ³	annuale
	Ammoniaca	17	mg/Nm ³	annuale
	Ac. Propionico	30	mg/Nm ³	annuale
	Ac. Butirrico	-	mg/Nm ³	annuale
	Metilammina	3	mg/Nm ³	annuale
	Odore	300	ouE/m ³	annuale
ED7 - Emissioni diffuse interno	Polveri Totali	10	mg/Nm ³	annuale
	Acido solfidrico	0,2	mg/Nm ³	annuale
	Protossido di Azoto	-	mg/Nm ³	annuale
	Ammoniaca	17	mg/Nm ³	annuale
	Metilammina	3	mg/Nm ³	annuale
	Odore	300	ouE/m ³	annuale
ED8 - Emissioni diffuse ESTERNO	Polveri Totali	10	mg/Nm ³	annuale
	Composti solforati H2S	0,2	mg/Nm ³	annuale
	Ammoniaca	17	mg/Nm ³	annuale
	Etanolammina	7,5	mg/Nm ³	annuale
	Ac. Propionico	30	mg/Nm ³	annuale
	Ac. Butirrico	3	mg/Nm ³	annuale
	Metilammina	-	mg/Nm ³	annuale
	COT	300	ouE/m ³	annuale
ED9 - Emissioni diffuse ESTERNO	Polveri Totali	10	mg/Nm ³	annuale
	Composti solforati H2S	0,2	mg/Nm ³	annuale
	Ammoniaca	17	mg/Nm ³	annuale
	Etanolammina	7,5	mg/Nm ³	annuale
	Ac. Propionico	30	mg/Nm ³	annuale
	Ac. Butirrico	-	mg/Nm ³	annuale
	Metilammina	3	mg/Nm ³	annuale
	COT	-	mg/Nm ³	annuale
	Odore	300	ouE/m ³	annuale

64. Per le **misure discontinue degli autocontrolli**, il Gestore deve:

- ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.Lgs. 152/06;
- riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;
- comunicare alla Provincia di Brindisi e all'ARPA Puglia – DAP Brindisi, con anticipo di almeno 15 giorni, le date degli autocontrolli;
- trasmettere all'ARPA Puglia – DAP di Brindisi i certificati d'analisi secondo le medesime frequenze di monitoraggio;
- compilare periodicamente e aggiornare il CET (Catasto delle emissioni territoriali), anche in riferimento agli inquinanti richiamati nel provvedimento di autorizzazione per i quali non è espressamente previsto un valore limite;

65. Il Gestore dovrà determinare annualmente i kg di NH3/posto animale/anno emessi in atmosfera, mediante misurazioni dirette sulle deiezioni animali, per il confronto con il valore BAT-AEL indicato

nella Tabella 3.1 della Decisione UE 2017/32 per il sistema di gabbie. Qualora il valore di emissione risulti sensibilmente superiore ai BAT-AEL dovrà implementare ulteriormente le misure previste dalla BAT 31 per ricondurle nei limiti indicati;

66. sospendere l'attività nel caso vengono superati i limiti di emissione prescritti sopra richiamati e dare immediata comunicazione a questo Servizio e all'ARPA di Brindisi;
67. smaltire i residui prodotti dai sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera nonché eventuali altri possibili rifiuti prodotti dall'insediamento secondo le modalità previste dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06;
68. qualora dai monitoraggi delle emissioni odorigene dovesse emergere qualche criticità, il Gestore dovrà presentare una proposta progettuale di implementazione delle tecniche previste dalla BAT 13 (in particolare con riferimento alle modalità e tecniche utilizzate per la rimozione delle deiezioni, il loro trasporto e sversamento in scarrabili per l'avvio al processo di compostaggio), per ridurre le emissioni;
69. in ogni caso, qualora dovessero pervenire segnalazioni da parte di cittadini o altri soggetti terzi di molestie olfattive o emissioni anomale (diffuse o convogliate), o su richiesta dell'Autorità Competente, il Gestore dovrà procedere all'attivazione immediata di opportune verifiche agli impianti e di una specifica campagna di monitoraggio, da effettuarsi con modalità concordate con ARPA Puglia, anche eventualmente in contraddittorio con la stessa Agenzia;
70. In caso di eventuali e ripetuti fenomeni di molestia segnalata da recettori sensibili e/o al verificarsi di situazioni di criticità in termini di emissioni odorigene dell'impianto in esame potrà essere prescritto al Gestore di installare un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni odorigene;
71. qualora dai monitoraggi delle emissioni diffuse dovesse emergere qualche criticità relativa alle emissioni di polveri, il Gestore dovrà presentare una proposta progettuale di implementazione delle tecniche previste dalla BAT 11 per ridurre le emissioni;
72. Il Gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:
 - a) Punto di prelievo, attrezzatura e collocazione: Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento.
 - b) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.
 - c) Accessibilità dei punti di prelievo: I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08 e norme di buona tecnica). L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
 - d) L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

- e) Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno.
 - f) L'accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili regolarmente dotate dei necessari dispositivi di protezione.
 - g) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.
73. Per la verifica dei valori limite di emissione le misurazioni devono essere effettuate ad impianto funzionante e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando metodi UNI EN / UNI / UNICHIM o metodi normati e/o ufficiali; altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità di Controllo.
74. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi normati e/o ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l'incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura. Nel rapporto di analisi dovranno essere indicati i punti di campionamento, l'altezza, le condizioni meteorologiche e i parametri caratteristici;
75. i certificati di analisi delle emissioni dovranno essere conservati in originale nello stabilimento e dovranno essere trasmessi in copia all'Autorità competente, al Comune e ad ARPA;
76. tutti i portelloni del capannone di compostaggio dovranno restare aperti il tempo minimo necessario a consentire agli operatori l'ingresso/uscita dal capannone; pertanto tutte le operazioni all'interno del capannone dovranno avvenire a porte chiuse qualora all'interno dello stesso vi è pollina in fase di compostaggio fatto salvo l'utilizzo di idonei sistemi di protezione individuale da parte degli operatori stessi; all'interno del sistema di controllo e gestione che il Gestore è tenuto ad implementare in adempimento della BAT 1 (vedasi prescrizione 35) dovranno essere identificate le modalità di attuazione e verifica della presente prescrizione;

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI SCARICHI IDRICI

77. lo scarico sul suolo delle acque reflue depurate assimilabili alle domestiche provenienti dalla fossa Imhoff dovrà avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza;
78. per lo scarico dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Parte Terza del D.L. vo n. 152/2006 e s.m.i., nonché quelle contenute nel Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26, così come aggiornato e modificato dal Regolamento Regionale n. 7 del 26 maggio 2016; in occasione del primo report annuale successivo all'adozione del presente provvedimento il Gestore dovrà produrre apposita relazione tecnica attestante la conformità del sistema di smaltimento al citato regolamento regionale;

79. effettuare idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui, al fine di garantire un efficiente funzionamento dell'impianto, nonché della rete fognaria di raccolta delle acque reflue;
80. adottare le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo dell'inquinamento del corpo ricettore;
81. in caso di accertata presenza di sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo e nelle acque di falda sottostanti l'area interessata dallo scarico lo smaltimento delle acque reflue dovrà essere interrotto immediatamente e di tanto dovrà essere data immediata comunicazione a questo Ufficio;
82. la fossa Imhoff deve essere mantenuta costantemente libera da copertura in terreno e accessibile per manutenzione ed eventuali controlli;
83. nella fossa Imhoff potranno confluire solo ed esclusivamente le acque reflue domestiche derivanti dal metabolismo umano; le acque di lavaggio dei capannoni di stabulazione e della pulcinaia, nonché i colaticci dell'impianto di compostaggio non possono essere inviate alla fossa Imhoff ma dovranno essere raccolte in apposite cisterne e, previa caratterizzazione, smaltite come rifiuto; la documentazione comprovante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di tali reflui dovrà essere conservata e allegata al report annuale;
84. il Gestore deve garantire i seguenti valori limite di emissione per gli scarichi finali delle acque meteoriche:

Punto di prelievo	parametri	frequenza autocontrolli
Pozzetto P1	Analisi chimico-fisica di conformità alla Tab. IV-All. V- Parte III D.Lgs.152/06 e verifica dell'assenza delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'All.V	annuale
Pozzetto P2	Analisi chimico-fisica di conformità alla Tab. IV-All. V- Parte III D.Lgs.152/06 e verifica dell'assenza delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'All.V	annuale

85. **entro 12 mesi** dalla data adozione del presente provvedimento, dovrà essere trasmessa una relazione di verifica dimensionale dell'attuale sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, contenente un elenco di dettaglio di tutte le aree impermeabilizzate che compongono le aree scolanti;
86. i pozzetti di campionamento devono essere visibili e accessibili e segnalati con apposita cartellonistica con l'indicazione della denominazione del pozzetto;
87. rispettare le disposizioni di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, nonché quelle contenute nel R.R. 26/2013 relativamente alla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento;
88. evitare assolutamente diluizioni degli scarichi con acque appositamente convogliate, per rientrare nei limiti di accettabilità;
89. la società deve accertarsi che non ci siano impianti di captazione di acque sotterranee destinate al consumo umano e per irrigazione a distanze inferiori, rispetto al punto di recapito finale, a quelle previste dall'art 13 comma 1 e 5 del regolamento n. 26/2013 della Regione Puglia;
90. adottare opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento, al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo recettore; in nessun caso gli scarichi dovranno essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocumento;

91. garantire una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e dei sistemi dove avverrà la grigliatura e la dissabbiatura, rimuovendo periodicamente gli eventuali materiali residui che si dovessero depositare sul fondo, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
92. i residui rivenienti dal sistema di trattamento delle acque meteoriche (grigliatura e dissabbiatura), i fanghi rivenienti dal processo di trattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche nonché eventuali altri possibili rifiuti prodotti devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.L. vo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i, ovvero dal D.Lvo n. 99/92; i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati e allegati al report annuale;
93. sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche, non dovrà essere stoccato alcun tipo di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente attraverso le acque meteoriche stesse;
94. evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti, al fine di garantire l'incolumità pubblica;
95. qualora a seguito delle risultanze dei prescritti controlli si dovesse accertare che i trattamenti a cui sono sottoposte le acque meteoriche non sono sufficienti a garantire i limiti di emissione il Gestore dovrà presentare una proposta di adeguamento dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche;

EMISSIONI ACUSTICHE

96. Le misurazioni delle emissioni acustiche dovranno essere effettuate, con frequenza biennale, da un tecnico competente in acustica, ai sensi della Legge 447/95, nel rispetto del Decreto Ministro Ambiente 16 marzo 1998, della Circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Circolare 6 settembre 2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali".
97. Al fine di minimizzare l'impatto acustico, il Gestore dovrà in particolare:
 - a) mantenere chiusi i portoni dello stabilimento, fatte salve le normali esigenze produttive;
 - b) verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento, dei compressori e delle linee di produzione provvedendo alla sostituzione delle parti usurate quando necessario;
 - c) intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.
98. in relazione alla previsione di cui al provvedimento n. 72/2016 di eseguire le verifiche anche nel periodo notturno, e alla luce di quanto dichiarato dal Gestore in merito (*"in fascia notturna sono attivi solo gli impianti di ventilazione dei capannoni di stabulazione"*) si prescrive di eseguire il monitoraggio anche in fascia notturna solo in occasione della prima verifica successiva al rilascio del presente provvedimento; qualora in tale occasione non dovessero risultare particolari criticità (misure rilevate molto inferiori ai valori limite) si potrà procedere, in occasione delle successive verifiche, ad effettuare i monitoraggi esclusivamente in fascia diurna;
99. in caso di superamento dei limiti emissivi di legge il Gestore dovrà attenersi alle previsioni dell'art. 11 della L.R. 3/2002, con gli adempimenti nei confronti dell'amministrazione comunale.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

100. Il Gestore è autorizzato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi a recuperare mediante operazione R3 e R13 nell'impianto di compostaggio le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi (come stabilito dal D.M. 05.02.98), per un quantitativo massimo annuo di **10.000 tonnellate**:
- 16.1 lett. b): rifiuti vegetali di coltivazioni agricole – codice CER 020103;
 - 16.1 lett. d): rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali - codici CER [020304] [020501] [020701] [020702] [020704];
 - 16.1 lett. m): fanghi di depurazione delle industrie alimentari – codici CER [020201] [020204] [020301] [020305] [020403] [020502] [020603] [020705] [190605] [190606];
 - 18.1: ossa, residui di pulitura delle ossa, corna e unghie, penne e piume, residui carnei, sangue, residui di pesce, crisalidi [020202] [020203];
 - 18.4: borlande [020702] [020499] [020799];
 - 18.12: deiezioni animali [020106].
101. Il Gestore non è autorizzato al trattamento di fanghi di depurazione che non siano provenienti da industrie alimentari o prodotti dal trattamento di rifiuti di origine animale o vegetale;
102. il Gestore è iscritto nella 4^a classe di attività ai sensi del D.M.A. 350/98 per cui è tenuto a corrispondere entro il 30 aprile di ogni anno un diritto d'iscrizione di € 258,23 da versare secondo le modalità previste sul sito della Provincia di Brindisi <https://portaledelcittadino.provincia.brindisi.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=67>, trasmettendo allo stesso Ente l'attestazione del versamento effettuato;
103. l'attività di recupero deve essere finalizzata alla produzione di fertilizzanti conformi alle caratteristiche stabilite dalla normativa di cui al D. Lvo n° 75 del 29.04.2010 e ss. mm.ii; la certificazione di conformità alla normativa in vigore del compost, ammendante o fertilizzante prodotto, attraverso le opportune analisi chimico-fisiche, dovrà essere messa a disposizione degli Enti di controllo e trasmessa unitamente alle relazioni annuali;
104. devono essere rispettate le norme tecniche di cui all'allegato 5 del D.M. 186/06;
105. i quantitativi di rifiuti da recuperare per ogni tipologia devono rientrare in quelli massimi stabiliti dall'allegato 4 del D.M. 186/06;
106. rispettare le prescrizioni relative alle attività di deposito temporaneo secondo quanto previsto alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e smi e deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto;
107. le differenti aree di deposito dei rifiuti devono essere indicate con opportuna ed adeguata cartellonistica, da cui sia possibile evincere con chiarezza, per le aree di riferimento, i rifiuti stoccati, i relativi rischi, i pericoli per l'ambiente e gli operatori e le raccomandazioni minime di sicurezza; qualora nella cartellonistica già presente tali informazioni siano carenti, il Gestore deve adeguarle a quanto prescritto;
108. tutti i contenitori di rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe che riportino il codice CER, la classificazione di pericolo e lo stato fisico;
109. lo stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido o che possono dar luogo a sversamenti di materia, deve avvenire all'interno di serbatoi o contenitori omologati, dotati di dispositivi antitraboccamento e bacini di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio, ai sensi della Deliberazione Comitato Interministeriale del 27.7.1984, art. 4, relativa allo smaltimento dei rifiuti; qualora lo stoccaggio di rifiuti liquidi dovesse avvenire in più serbatoi, questi ultimi devono essere dotati di bacini di contenimento di volume pari al 30% del volume complessivo dei serbatoi;

110. nel caso si verifichi un incidente con conseguente versamento di una sostanza inquinante o rifiuti liquidi, specie se pericolosi, all'interno del sito aziendale, l'addetto presente al momento dell'evento incidentale, al fine di evitare o comunque limitare l'impatto da esso derivante, dovrà adoperarsi per cercare, per quanto possibile, di limitare l'espandersi del prodotto versato chiudendo le feritoie prossime all'area interessata dall'evento ed arginando la stessa area per mezzo di idonee barriere, evitando in particolare che la sostanza raggiunga feritoie (tombini) o punti dove il suolo non sia protetto, quindi si adopererà per intercettare la perdita ed eliminare la causa. Inoltre provvederà ad assorbire il prodotto versato con apposito materiale assorbente (sabbia o segatura), la cui presenza deve essere garantita all'interno dello stabilimento, che sarà conferito in seguito a ditte autorizzate allo smaltimento dello stesso;
111. i rifiuti incompatibili, ovvero suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro dando luogo ad una possibile formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o pericolosi, oppure allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati separatamente, in modo che non possano venire a contatto tra loro; in prossimità di questi stoccaggi deve essere posto un cartello segnaletico appropriato per indicare il rischio incendio, conforme ai criteri dell'allegato XXV, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
112. la movimentazione e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti deve essere effettuato:
- in condizioni di sicurezza;
 - senza provocare la dispersione di polveri, nonché lo sversamento di liquidi;
 - senza provocare rumori oltre le soglie consentite dalla specifica normativa di settore;
113. non è consentito lo stoccaggio di rifiuti, neppure in cassoni scarrabili, su aree prive di adeguata pavimentazione impermeabile.
114. le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde recuperate;
115. i rifiuti da avviare a recupero devono essere stoccati separatamente dai rifiuti destinati allo smaltimento; il Gestore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione preventiva dei rifiuti prodotti a norma di legge e dovrà prevedere la redazione di piani di campionamento con riferimento alla norma UNI 10802:2013 e/o ad altre norme tecniche specifiche. I certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato, dovranno riportare la o le metodiche utilizzate e devono essere a disposizione dell'ARPA Puglia. La classificazione dei rifiuti deve essere eseguita nel rispetto del Decreto MiTE n.47 del 09/08/2021.
116. affinché le carcasse animali possano essere considerati sottoprodotti devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 184 bis, comma 1); il Gestore è tenuto a produrre apposita documentazione, nella relazione annuale, attestante il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dalle norme di settore ai fini della predetta qualificazione, anche ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE, recante "*Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)*"; in difetto dovranno essere smaltite come rifiuto;
117. nel report annuale, il Gestore dovrà rendicontare le quantità di rifiuti prodotti per ogni codice EER, l'attività di provenienza, il destino finale con le eventuali quantità recuperate e le relative finalità di recupero. Per i rifiuti non recuperati devono essere specificate le modalità di smaltimento. Il Gestore in ogni caso è tenuto a rispettare gli obblighi sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei FIR secondo le normative nazionali vigenti.
118. il Gestore dovrà attenersi a quanto stabilito dal D.M. 59 del 4 aprile 2023 recante "*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti ai*

sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", secondo le modalità operative definite dal Decreto Direttoriale MASE n. 143 del 06/11/2023;

119. devono essere mantenute in efficienza, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, le canalette e i pozzetti di raccolta degli eventuali spargimenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti le quali devono essere tenute in perfetto stato di pulizia;
120. nel caso in cui i rifiuti da avviare a recupero siano ceduti a terzi il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto terzo sia in possesso dei requisiti normativi per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti;
121. il trasporto della pollina al capannone di compostaggio dovrà avvenire tramite contenitori chiusi anche a mezzo di sistemi mobili di copertura; il tempo di stazionamento all'aperto della pollina dovrà essere quello strettamente necessario al riempimento del cassone scarrabile;
122. il Gestore è tenuto al rispetto di tutto quanto prescritto agli art. 188-bis e 188-ter del D. Lgs. 152/2006 e per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento al rispetto della parte quarta del medesimo decreto; presso l'impianto dovrà essere tenuto ed aggiornato un registro di carico e scarico di tutti i rifiuti prodotti che dovranno essere prelevati da trasportatori debitamente autorizzati e conferiti ad impianti di smaltimento idonei ed autorizzati secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e dovranno essere comunque sempre accompagnati dall'apposito formulario per la identificazione secondo le modalità stabilite dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/06.
123. il Gestore è tenuto ad assicurare la tracciabilità dei rifiuti eventualmente accettati in ingresso nonché dei rifiuti prodotti dall'impianto di allevamento e riutilizzati ai fini della produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, garantendo la separazione degli stoccaggi;
124. nel sistema di gestione ambientale da attuare (prescrizione 35) il Gestore dovrà implementare una procedura di ispezione delle aree dove avviene la gestione dei rifiuti verificando la rispondenza strutturale ed impiantistica rispetto alle prescrizioni AIA ed il loro stato di manutenzione; la rispondenza alle corrette modalità gestionali prescritte in AIA (ad es. volumi massimi; separazione fisica delle aree di conferimento, messa in riserva e deposito preliminare; etc.). I verbali di ispezione dovranno essere conservati per tre anni e gli esiti delle ispezioni dovranno essere descritti nel rapporto annuale.
125. gli stoccaggi dei rifiuti dovranno essere conformi alla Circolare ministeriale recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"* prot.1121 del 21/01/2019;

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

126. Il Gestore dovrà attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo, nelle parti non in contrasto con il presente provvedimento, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
127. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro eventuale riparazione nel più breve tempo possibile.
128. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche saranno inviati all'ARPA Puglia – DAP di Brindisi, Provincia di Brindisi e alla Regione Puglia – Servizio rischio industriale e al Comune di Fasano, per i successivi controlli del rispetto delle prescrizioni da parte dell'ARPA ed eventuale adozione di provvedimenti amministrativi da parte della Regione Puglia/Provincia;

129. ARPA verificherà la corretta esecuzione di tutti i controlli programmati nell'impianto secondo il PMec approvato con il presente provvedimento;
130. ARPA potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore.

I Responsabili del Procedimento:

Ing. Giovanna Annese

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Dott. Stefano Rago

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il Dirigente:

Dott. Pasquale Epifani

Documento firmato digitalmente